SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 110**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1993, n. **137**.

Regolamento recante la determinazione dei comandi e dei reparti territoriali della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha sostituito l'art. 6 della predetta legge n. 189 del 1959;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1991, n. 283, che stabilisce il numero dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo comando di zona e di nucleo regionale di polizia tributaria nella regione Sardegna, nonché una zona aeronavale che contribuisca al contrasto della criminalità organizzata con riferimento agli illeciti posti in essere via mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

a) n. 16 zone;

b) n. 20 legioni;

c) n. 13 nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1991, n. 283, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 36

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 189/1959 è il seguente:

«Art. 3. — Il Corpo della guardia di finanza è così ordinato:

Comando generale

Comandi e reparti territoriali

zone;

legioni;

nuclei di polizia tributaria.

Scuole

comando scuole,

accademia;

scuola sottufficiali,

legione allievi,

centri di addestramento

Enti vari

centri studio,

centri tecnici;

centri logistici;

reparto autonomo centrale,

officine,

magazzini».

«Art. 6 [come sostituito dall'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 200, poi modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1980, n. 794]. — Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni

navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.

Per l'attribuzione del rango di comando di Corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di Corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0200

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 aprile 1993.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 maggio-14 giugno 1993, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 13 aprile 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 14,45 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 aprile-14 maggio 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 maggio-14 giugno 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,20 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1993, è pari al 13,20 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1993, è pari al 13,70 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* MALVESTIO

93A2850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 aprile 1993.

Approvazione del bilancio preventivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1993.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visti gli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernenti le competenze residue del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di formazione professionale ed il finanziamento delle stesse;

Viste le disposizioni di legge concernenti la istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle gestioni autonome fuori bilancio del Fondo di rotazione (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845), del Fondo per l'integrazione dei progetti speciali nel Mezzogiorno (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) e del Fondo per la mobilità della manodopera (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675);

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - Bilancio di previsione dello Stato, tabella 15, stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, relativa al finanziamento delle spese per il coordinamento nazionale degli enti di formazione professionale;

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, relativa al piano straordinario per l'occupazione giovanile;

Vista la legge 12 novembre 1988, n. 492, relativa al finanziamento dei piani di innovazione dei sistemi formativi regionali;

Visto l'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente il finanziamento della formazione professionale per i lavoratori in mobilità;

Vista la legge 15 ottobre 1991, n. 344, contenente provvedimenti in favore dei profughi italiani;

Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 22, contenente misure urgenti in materia di occupazione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, contenente norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto il decreto-legge che dispone l'afflusso nel Fondo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della totalità delle maggiorazioni contributive previste dallo stesso articolo, nonché gli stanziamenti di cui ai capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1993;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione del Fondo per l'integrazione dei progetti speciali nel Mezzogiorno,

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979, concernente le norme per l'amministrazione del Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 29 giugno 1988, concernente le missioni dei fondi strutturali della CEE ed il regolamento CEE n. 4255/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, concernente la disciplina delle attività finanziate dal Fondo sociale europeo;

Considerata la nota n. 2204.3/125 del 29 gennaio 1993 dell'INPS con la quale vengono comunicati i presunti gettiti delle maggiorazioni contributive di cui agli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, rispettivamente stimate in L. 499.291.000.000 e lire 249.646.000.000;

Considerati gli avanzi di amministrazione al 31 dicembre 1992 della gestione del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, del Fondo per l'integrazione dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge appena citata e del Fondo per la mobilità della manodopera di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, ammontanti rispettivamente in lire 203.104.611.853, L. 723.012.452.825 e L. 11.768.166.548, per complessive L. 937.885.231.226;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, in termini sia di competenza che di cassa, per l'esercizio finanziario 1993, allegato al presente decreto.

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro CRISTOFORI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO
(Decreto-legge 10 marzo 1993, n 57)

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

CAPITOLO	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE ART. 25 L. 845/78	PREVISIONE ART. 26 L. 845/78	PREVISIONE FONDO MOBILITA	FONDO PER LA FORMAZIO PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI					
	Categoria 04 = Redditi e Proventi Patrimoniali					
1001	Interessi su fondi depositati in c/c fruttifero presso Istituti di Credito	pm	pm	pm	0	pm
1002	Interessi attivi su recuperi di contributi	pm	pm	pm	0	pm
1003	Fondo di Riserva	pm	pm	pm	0	pm
	Totale Categoria 04	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
	TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 10 = Trasferimenti attivi in c/capitale					
2001	Versamento INPS 2/3 maggiori entrate di cui art 25 L.845/78	499 291 000 000			499 291 000 000	499 291 000 000
2002	Versamento INPS 1/3 maggiori entrate di cui art.26 L.845/78		249 646.000 000		249.646 000.000	249 646.000 000
2003	Trasferimento Fondi fra gestioni per l integrazione dei cofinanziamenti comunitari	100.000.000.000			100 000.000.000	100.000.000.000
2004	Trasferimento di cui al capitolo 8055 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Es.Fin.1993			13 500 000 000	13 500 000 000	13 500 000.000
2005	Trasferimento di cui al capitolo 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Es.Fin.1993			17.500.000.000	17.500.000.000	17 500 000 000

CAPITOLO	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE ART. 25 L. 845/78	PREVISIONE ART. 26 L. 845/78	PREVISIONE FONDO MOBILITA	FONDO PER LA FORMAZIO PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO	PREVISIONI DI CASSA
2006	Trasferimento fondi per il finanziamento della Legge 492/88		pm		0	pm
2007	Trasferimento della gestione di cui all'art.26 della L.845/78 per il finanziamento della Legge 14/2/87 n.40 (art.4)			9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000 000
	Totale Categoria 10	599.291.000.000	249.646.000.000	40.500.000.000	889.437.000.000	889.437.000.000
	Categoria 11 = Riscossione crediti					
3001	Recuperi su finanziamenti erogati ad Enti ed organismi della Formazione Professionale	pm	pm	pm	0	pm
3002	Entrate eventuali e diverse	pm	pm	pm	0	pm
	Totale Categoria 11	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	599.291.000.000	249.646.000.000	40.500.000.000	889.437.000.000	889.437.000.000
	TITOLO III° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
4001	Somme affluite dalla CEE-FSE per il finanziamento di attivita' di formazione professionale gestita dal Ministero del Lavoro e della P.S.	pm	pm	pm	0	pm
4002	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento formaz. profess. estero (Paesi CEE)	pm	pm	pm	0	pm
4003	Somme affluite dalla CEE per il finanziamento della Assistenza Tecnica ai Programmi di Interesse Comunitario	pm		pm	0	pm
4004	Somme affluite dalla CEE per la gestione di azioni a finanziamento globale del Fondo Sociale Europeo	pm	pm	pm		
4005	Somme erroneamente affluite alla gestione	pm	pm	pm	0	pm
	TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	599.291 000.000	249.646 000.000	40.500 000 000	889 437.000 000	889.437 000 000
	AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/92	203 104 611 853	723.012.452.825	11 768.166.548	937.885 231 226	937.885.231.226
	TOTALE GENERALE DELLE DISPONIBILITA	802.395.611.853	972 658.452 825	52.268 166 548	1.827.322.231.226	1.827.322 231.226

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONE ART.25 L.845/78	PREVISIONE ART.26 L.845/78	PREVISIONE FONDO MOBILITA'	FONDO PER LA FORMAZION PROFESSIONALE E PER L'ACCESSA AL FONDO SOCIALE EUROPEO	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO I° SPESE CORRENTI					
	Categoria 04 - Acquisto di beni e servizi					
5001	Spese relative all'amministrazione del Fondo	1.745.611.853	625.731.490	168 166.548	2.539.509.891	2 637.389 791
5002	Spese per commissioni esami e rilascio attestati di qualifica relative alle attivita' formative cofinanziate in Italia ed all'Estero dal Fondo Sociale Europeo e non rientranti nelle competenze delle Regioni	650.000.000	150 000 000	100 000.000	900.000.000	900 000 000
5003	Spese Legali, oneri liquidazione Enti formazione	pm	pm	pm	0	0
	Totale Categoria 04	2.395.611.853	775.731 490	268.166.548	3.439.509.891	3.537.389.791
	Categoria 06 - Trasferimenti					
6001	Trasferimento tra fondi per l'integrazione dei cofinanziamenti comunitari		100.000 000.000		100.000.000 000	100 000 000 000
6002	Trasfer per il Finanz. art. 4 della Legge 40/87		9 500.000.000	0	9 500 000.000	9 500 000 000
6003	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui al D.L. 57/93 art.10-c	125.000.000.000			125.000 000 000	125.000.000 000
6004	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui al D.L. 57/93 art.10-b	0	343.500.000 000		343.500 000 000	138 000 000 000
6005	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui al D.L.57/93 art.10-a	110 000 000 000			110.000 000 000	110 000 000 000
6006	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli del Bilancio dello Stato per il finanziamento della Legge 344/91 (Profughi italiani)		1 800.000 000		1.800.000.000	1 800.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONE ART.25 L.845/78	PREVISIONE ART.26 L.845/78	FONDO MOBILITA'	FONDO PER LA FORMAZION PROFESSIONALE E PER L'ACCESSA AL FONDO SOCIALE EUROPEO	PREVISIONI DI CASSA
6007	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui alla L.22/92 (Contrattisti Ministero Lavoro e Previdenza Sociale)		88 500 000 000		88.500.000.000	71 000 000 000
6008	Trasferimento al Ministero del Tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero del Lavoro di cui alla L.143/92 (Stelle al Merito)		1.260.000.000		1.260.000.000	630.000.000
6009	Rimborso alla C.I.G. operai industria delle quote di indennita anzianita maturate			pm	0	pm
6010	Rimborso alla C.I.G. operai industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12 L.164/75			pm	0	pm
	Totale Categoria 06	235.000.000.000	544.560 000.000	0	779.560.000.000	555.930.000.000
	TOTALE USCITE CORRENTI	237.395.611.853	545 335.731.490	268.166.548	782.999.509.891	559.467.389.791

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONE ART.25 L.845/78	PREVISIONE ART.26 L.845/78	FONDO MOBILITA	FONDO PER LA FORMAZION PROFESSIONALE E PER L'ACCESSA AL FONDO SOCIALE EUROPEO	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE					
	Categoria 12 - Investimenti c/sociale					
7001	Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi e progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (D.L 57/93 artt.9,7)	510.000.000.000			510 000.000.000	400 000 000 000
7002	Contributi da erogare per il finanziamento delle attivita' residue del Ministero del Lavoro e della Previd. Sociale di cui all'art.22 L.845/78			17.500 000 000	17 500 000 000	17 500 000 000
7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art.26 della Legge 845/78		100 000.000.000		100 000 000 000	50 000 000 000
7004	Contributi da erogare per il finanziamento delle attivita' di cui all'art. della Legge 113/86		115 853.564.691		115 853.564.691	115 853 564 691
7005	Spese per l'istituzione ed il finanziamento di capitoli di Formazione Professionale all'Estero (art.18 lett.d Legge 845/78)			9 000 000 000	9 000.000 000	5 000 000 000
7006	Spese per il finanziamento di attivita' formative in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di Sviluppo (art.18 lett.e Legge (845/78)			1.000.000 000	1.000 000 000	500 000 000
7007	Spese per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione (art 18 lett f L 845/78)			6.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000
7008	Spese per attivita informazione e di documentazione (art.18 lett.f L.845/78)			2.000.000.000	2.000 000 000	1 500 000.000
7009	Spese per il finanziamento integrativo (art 18 lett.g Legge (845/78)			pm	0	0
7010	Spese per il finanziamento iniziative formazione professionale casi di squilibrio (art.18/h)			5.500.000 000	5.500.000.000	4 500 000 000
7011	Spese per interventi di formazione continua (D.L.57/93 artt.9,3 e art. 25 L. 223/91)	35 000.000.000	202 000 000 000		237.000 000 000	150 000 000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONE ART.25 L.845/78	PREVISIONE ART 26 L.845/78	PREVISIONE FONDO MOBILITA	FONDO PER LA FORMAZION PROFESSIONALE E PER L'ACCESSA AL FONDO SOCIALE EUROPEO	PREVISIONI DI CASSA
7012	Spese per il finanziamento d'intesa con le Regioni del personale impiegato in iniziative di Formazione Professionale (art. 18/i)			1.500.000 000	1.500.000.000	500.000.000
7013	Trattamento economico sostitutivo retribuzione operai agricoli AFTA		3.169.156.644		3.169.156.644	1 500 000.000
7014	Somme occorrenti per la copertura degli oneri di cui alla Legge 160/88		6.300.000.000		6.300.000.000	3.000.000 000
7015	Spese per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni locali occupazionali (D.L.57/93 artt.9,1)	pm			0	0
7016	Spese per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza (D.L.57/93 artt. 9,2)	20.000.000.000			20.000.000.000	20 000 000.000
7017	Contributi da erogare per il finanziamento della Legge 492/88		pm		0	pm
7018	Finanziamento art. 4 della Legge 40/87			9 500.000.000	9 500.000.000	9.500 000.000
	Totale Categoria 12	565.000.000.000	427.322 721.335	52.000.000.000	1.044.322 721.335	783.353.564.691
	TOTALE SPESE C/CAPITALE	565.000.000.000	427.322.721.335	52.000.000.000	1.044.322.721.335	783.353.564.691

CAPITOLO	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONE ART.25 L.845/78	PREVISIONE ART.26 L.845/78	PREVISIONE FONDO MOBILITA'	FONDO PER LA FORMAZION PROFESSIONALE E PER L'ACCESSA AL FONDO SOCIALE EUROPEO	PREVISIONI DI CASSA
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO					
9001	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del Lavoro e della Previd. Sociale	pm	pm	pm	0	pm
9002	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti relativi ad attivita' formativa svolta all'estero (Paesi CEE)	pm	pm	pm	0	pm
9003	Erogazione delle somme affluite dalla CEE per il finanziamento della Assistenza Tecnica ai Programmi di Interesse Comunitario	pm	pm	pm	0	pm
9004	Somme affluite dalla CEE per la gestione di attivita a finanziamento globale del F.S.E.	pm	pm	pm	0	pm
9005	Somme erroneamente affluite alla gestione	pm	pm	pm	0	pm
	TOTALE TITOLO III° PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	802.395.611.853	972.658.452.825	52.268.166.548	1.827.322.231.226	1.342.820.954.482
	RIPORTO DEL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	802.395.611.853	972.658.452.825	52.268.166.548	1.827.322.231.226	1.827.322.231.226
	AVANZO (+) / DISAVANZO (-) DELLA GESTIONE	0	0	0	0	484.501.276.744

Il Ministro del lavoro e della previden a sociale
CRISTOFORI

93A2839

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 5 marzo 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 12 luglio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1990, n. 179) con cui è stato approvato lo statuto della scuola diretta a fini speciali in tecnologie aeronautiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 18 settembre 1991 con cui è stata elevata a tre anni la durata legale del corso di studi della scuola diretta a fini speciali in tecnologie aeronautiche, entro i quali lo studente deve altresì effettuare un tirocinio di non meno di sei mesi;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 292 relativo alla scuola diretta a fini speciali in tecnologie aeronautiche è soppresso e sostituito dal seguente:

«Il corso degli studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni. Nel terzo anno di corso lo studente deve effettuare un tirocinio di non meno di sei mesi, coordinato da docenti della scuola stessa. Al compimento dei corsi e del tirocinio professionale, agli iscritti che supereranno l'esame finale sarà rilasciato il diploma di "tecnologo aeronautico", con indicazione dell'indirizzo scelto.

Il primo ed il secondo anno di corso prevedono ciascuno non meno di trecento ore di insegnamento teorico e non meno di trecento ore di esercitazioni di carattere applicativo e di attività pratiche guidate».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 marzo 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A2853

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la tabella relativa all'ordinamento didattico universitario dei corsi di diploma universitario della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali, approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1992;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali la dizione: «diploma di statistica, durata del corso due anni» è soppressa.

Il medesimo elenco, di cui all'art. 2, è integrato come segue:

diploma in statistica, durata del corso tre anni;

diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini), durata del corso tre anni;

diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini), durata del corso tre anni.

All'art. 68, relativo ai titoli di studio conferiti dalla facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali, sono aggiunti:

«*d)* diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese;

e) diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche».

L'art. 71 relativo al corso di diploma biennale in statistica è soppresso.

Dopo l'art. 70, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario.

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 71. — Nella facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Bologna sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

statistica;

statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini);

statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini).

Art. 72. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio di facoltà.

Art. 73. — Sono titoli di ammissione, per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 74. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma della facoltà sono:

a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facoltà.

Art. 75. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/90, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma impartiti nella facoltà.

Art. 76. — Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende insegnamenti fondamentali, e insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti per un numero complessivo di 13 annualità, e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma universitario.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'allegato, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 74:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente li sostituiscono ai sensi del successivo art. 77) e il colloquio finale.

Art. 77. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, almeno dieci siano compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui al successivo art. 81, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 78. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali (o sei corsi semestrali) per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per «stages» della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art 76 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 79. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 80. — La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informativo e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Art. 81 *(Corso di diploma universitario in statistica)*. — Il diploma universitario in statistica è disciplinato oltre che dal presente articolo, dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 76, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto nelle aree statistica economica o statistica aziendale:

un insegnamento dell'area demografica:

un insegnamento dell'area statistica sociale;

due insegnamenti scelti nelle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di diploma universitario di cui agli articoli seguenti, che non siano attivati nella stessa facoltà, con la denominazione per essi prevista. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di diploma universitario.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma

Art. 82 *[Corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini)]*. — Il diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 76, anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

due insegnamenti scelti dalle aree economia e aziendale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area informatica.

Art. 83 *[Corso di diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini)]*. — Il diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 76, anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalla sottoarea economia politica o dell'area aziendale;

un insegnamento della sottoarea sociologia generale;

due insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale;

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 84. — Gli studenti già iscritti al corso di diploma biennale di statistica, che viene trasformato in corso di diploma universitario in statistica (di durata triennale), potranno portare a termine gli studi secondo il precedente ordinamento oppure optare, per il corso di diploma universitario di statistica, con domanda da presentarsi alla segreteria della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Il consiglio di facoltà provvederà al riconoscimento degli studi compiuti con esito positivo, indicherà il piano degli studi da completare per il conseguimento del titolo e l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi.

ALLEGATO

DISCIPLINE ATTIVABILI NELLE FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE E ATTUARIALI.

Area matematica:

algebra;
algebra lineare;
algebra ed elementi di geometria;
logica matematica;
geometria;
geometria e algebra;
analisi matematica;
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi matematica;
analisi numerica;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

Area probabilità:

calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:

analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestione di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

Area statistica aziendale:

analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

Area demografica:

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

Area statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sociale.

Area statistica biomedica.

antropometria;
biometria;
epidemiologia;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica medica e biometria;
statistica per l'ambiente;
statistica sanitaria.

Area informatica:

Sottoarea - Informatica di base:
basi di dati;
fondamenti di informatica;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione.

Sottoarea - Informatica applicata:
statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie.

metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria delle decisioni;
matematica per le decisioni della finanza aziendale:
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale:
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

Area ricerca operativa:

metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica.
metodi e modelli per la pianificazione territoriale:
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi;
ricerca operativa per le scelte economiche.

Area economia:

Sottoarea - Analisi economica:
analisi economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica.

Sottoarea - Economia politica:
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

Sottoarea - Politica economica:
economia applicata;
economia del lavoro;
politica economica;
programmazione economica.

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:
analisi costi-benefici;
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale,
economia pubblica;
economia sanitaria;
scienza delle finanze.

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:
economia agraria,
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia regionale;
pianificazione economica territoriale.

Area geografia

geografia della popolazione;
geografia economica;
geografia politica ed economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale:
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle aziende di assicurazione;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Area giuridica.

diritto di famiglia;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto commerciale internazionale;
diritto degli intermediari finanziari;
legislazione bancaria;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
contabilità di Stato e degli enti pubblici;
sociologia del diritto;
diritto della Comunità europea;
diritto internazionale.

Area sociologia:

Sottoarea - Sociologia generale:
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
politica sociale;
sociologia;
sociometria;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

Sottoarea - Sociologia applicata:
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
sociologia dei servizi sociali;
relazioni industriali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia industriale;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica;
sociologia della devianza.

Area scienze biologiche.

antropometria;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;
ecologia umana;
genetica;
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 novembre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A2841

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 maggio 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata. la legge 23 ottobre 1992, n 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1992, supplemento ordinario, limitatamente alle seguenti parti:

Art. 2, comma 1

lettera *a)*,

lettera *b)*, limitatamente alle parole: "prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali";

lettera *c)*;

lettera *d)*, limitatamente alle parole "di cui alla lettera *a)*";

lettera *e)*,

lettera *g)*, punto 2), limitatamente alle parole· "ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione", punto 4), limitatamente alle parole "e la graduale diminuzione del numero"; punto 5), limitatamente alle parole "non compreso nella lettera *e)*",

lettera *h)*, limitatamente alle parole. "contenimento e", e "massimi",

lettera *i)*, limitatamente alle parole "nei limiti di cui alla lettera *h)*",

lettera *l)*, limitatamente alle parole: "per il più efficace perseguimento di tali obiettivi", e "funzionale";

lettera *m)*,

lettera *n)*.

lettera *o)*, limitatamente alle parole. "e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati", "ancorché non generalizzata ma", "per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione", "o";

lettera *q)*, limitatamente alle parole: "l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando", "e dei permessi sindacali", "e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri", "inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n 300, e successive modificazioni;",

lettera *r)*, limitatamente alle parole· "stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione", "e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,";

lettera *t)*, limitatamente alle parole "a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri,", "unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi", "dei profili professionali", "dei concorsi";

lettera *v)*»

93A2886

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante: «Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria».

Il decreto-legge 13 marzo 1993, n 60, recante· «Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 60 del 13 marzo 1993

93A2827

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 12 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 12 maggio 1993

Dollaro USA	1482,29
ECU	1798,76
Marco tedesco	920,56
Franco francese	273,01
Lira sterlina	2281,24
Fiorino olandese	820,40
Franco belga	44,75
Peseta spagnola	12,531
Corona danese	238,89
Lira irlandese	2238,85
Dracma greca	6,785
Escudo portoghese	9,895
Dollaro canadese	1161,21
Yen giapponese	13,252
Franco svizzero	1014,92
Scellino austriaco	130,85
Corona norvegese	217,63
Corona svedese	200,12
Marco finlandese	268,00
Dollaro australiano	1037,16

93A2887

N. 86

Media dei titoli del 5 maggio 1993

Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	99,350
» » » 21- 4-1987/94	94,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,500
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,425
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,075
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,550
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,825
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,025
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,500
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,200
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	109,900
» » » Ind 1- 6-1988/93	100,400
» » » » 18- 6-1986/93	99,925
» » » » 1- 7-1988/93	100,700
» » » » 17- 7-1986/93	100,025
» » » » 1- 8-1988/93	100,750
» » » » 19- 8-1986/93	100,200

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,600
» » » » 18- 9-1986/93	100,500
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93	100,950
» » » » 1-11-1988/93	100,300
» » » » 18-11-1987/93	101,850
» » » » 19-12-1986/93	102,700
» » » » 1- 1-1989/94	100,700
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	100,750
» » » » 15- 3-1989/94	100,625
» » » » 1- 4-1989/94	100,370
» » » » 1- 9-1989/94	100,280
» » » » 1-10-1987/94	100,900
» » » » 1-11-1989/94	100 —
» » » » 1- 1-1990/95	100,175
» » » » 1- 2-1985/95	101,250
» » » » 1- 3-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1990/95	99,925
» » » » 1- 4-1985/95	98,620
» » » » 1- 5-1985/95	98,280
» » » » 1- 5-1990/95	99,675
» » » » 1- 6-1985/95	98,425
» » » » 1- 7-1985/95	98,550
» » » » 1- 7-1990/95	99,920
» » » » 1- 8-1985/95	98,350
» » » » 1- 9-1985/95	98,550
» » » » 1- 9-1990/95	100,025
» » » » 1-10-1985/95	98,970
» » » » 1-10-1990/95	99,800
» » » » 1-11-1985/95	99,700
» » » » 1-11-1990/95	99,750
» » » » 1-12-1985/95	101,050
» » » » 1-12-1990/95	99,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,150
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,975
» » » » 1- 1-1991/96	99,975
» » » » 1- 2-1986/96	100,125
» » » » 1- 2-1991/96	99,850
» » » » 1- 3-1986/96	100 —
» » » » 1- 4-1986/96	98,020
» » » » 1- 5-1986/96	97,750
» » » » 1- 6-1986/96	97,525
» » » » 1- 7-1986/96	97,250

Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	97,450
» » » »		1- 9-1986/96	97,600
» » » »		1-10-1986/96	98,195
» » » »		1-11-1986/96	99,195
» » » »		1-12-1986/96	100,450
» » » »		1- 1-1987/97	100,125
» » » »		1- 2-1987/97	99,850
» » » »		18- 2-1987/97	99,925
» » » »		1- 3-1987/97	98,890
» » » »		1- 4-1987/97	97,150
» » » »		1- 5-1987/97	97,200
» » » »		1- 6-1987/97	97,950
» » » »		1- 7-1987/97	97,400
» » » »		1- 8-1987/97	97,725
» » » »		1- 9-1987/97	97,850
» » » »		1- 3-1991/98	97,625
» » » »		1- 4-1991/98	97,225
» » » »		1- 5-1991/98	97,220
» » » »		1- 6-1991/98	97,550
» » » »		1- 7-1991/98	97,400
» » » »		1- 8-1991/98	97,225
» » » »		1- 9-1991/98	97,200
» » » »		1-10-1991/98	96,850
» » » »		1-11-1991/98	96,825
» » » »		1-12-1991/98	97,250
» » » »		1- 1-1992/99	96,925
» » » »		1- 2-1992/99	96,875
» » » »		1- 3-1992/99	96,850
» » » »		1- 4-1992/99	96,500
» » » »		1- 5-1992/99	96,550
» » » »		1- 6-1992/99	96,950
» » » »		1- 8-1992/99	96,720
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,850
» » »	12,50%	1-10-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 -
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,075
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,250
» » »	12,00%	1-10-1992/95	99,820
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,400
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,300
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,300
» » »	12,00%	1-11-1991/96	99,350
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99,200
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	99,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,750
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,750
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,550
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,625
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,720
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,575
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	98,350
» » »	12,00%	18- 5-1992/99	98,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,450
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	97,300
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	97,350
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	97,420
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	97,500
» » »	12,00%	1- 9-1992/2002	97,750
Certificati credito Tesoro E C U	9,00%	22- 7-1985/93	99,450
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	98,800
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	98,050
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	98,250
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	98,500
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	97,850
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	98 —
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	99,350
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	98,850
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	104,600
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	98,500
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	100 —
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	104,200
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	100,800
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	103,300
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	105,800
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	102,250
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	104 —
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	107,900
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	105,300
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	102,700
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	105,600
» » » »	10,20%	23- 3-1992/97	106,500
» » » »	10,50%	26- 5-1992/97	108,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M05053

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia della religione.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche

politica comparata.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di economia e commercio

istituzioni di diritto pubblico

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

fisiologia vegetale;

geochimica,

geometria (semestrale)

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

microbiologia agraria

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

fisica generale I.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di giurisprudenza

diritto amministrativo (biennale).

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di ingegneria:

ingegneria sanitaria-ambientale.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di lettere e filosofia

filosofia morale;

storia della fortuna della civiltà antica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2855

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «1ª Expo casa» che avrà luogo a Bari dal 18 maggio 1993 al 24 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «7ª Fiera campionaria internazionale di Padova» che avrà luogo a Padova dal 22 maggio 1993 al 30 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «22ª Samoter - Salone triennale internazionale macchine per movimento di terra, da cantiere e per l'edilizia» che avrà luogo a Verona dal 25 maggio 1993 al 30 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «2ª SIE - Salone immobiliare d'Europa» che avrà luogo a Genova dal 26 maggio 1993 al 30 maggio 1993.

93A2856

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Avviso di richiesta di autorizzazione di intesa in deroga al divieto di cui all'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, proposta dalla Nord Calce S.r.l.

Il presente avviso, disposto ai sensi dell'art 10, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n 461, è rivolto ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 10, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 461/1991.

In data 26 marzo 1992, la Nord Calce S.r.l. ha comunicato all'Autorità il proprio statuto ed atto costitutivo nonché i contratti di commissione con i quali i propri soci, le società per azioni Calce Ghisalberti, Gnecchi Donadoni, Italcementi e Industriale Calce, le conferivano mandato di vendita dei propri prodotti.

Contestualmente, ai sensi dell'art 4 della legge n 287/1990, la Nord Calce S.r l. ha avanzato richiesta di autorizzazione in deroga all'eventuale divieto di intesa restrittiva della concorrenza, di cui all'art 2 della legge citata.

Con provvedimento del 17 marzo 1993, l'Autorità ha disposto l'avvio di un'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/1990, nei confronti della Nord Calce S r.l., della Calce Ghisalberti S.p a , della Gnecchi Donadoni S p.a., della Italcementi S p.a e della Industriale Calce S p.a., ritenendo che gli accordi conclusi dalle società summenzionate potessero costituire un'intesa volta ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità intende accertare se gli accordi di cui sopra possano integrare una violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n 287/1990 ed, in questo caso, se possano essere autorizzati ai sensi dell'art. 4 della legge stessa.

Il responsabile del procedimento è il dott. Alberto Nahmijas.

Gli atti del procedimento possono essere presi in visione dai soggetti interessati a seguito di specifica istanza scritta e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, presso l'ufficio istruzione e inchieste *B* dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Via Calabria, 48 - 00187 Roma (tel. 48162293).

93A2868

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore delle società cooperative «Nuova Realtà - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e della «Multiservices - Soc. coop. a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 1658 datata 8 aprile 1993 la giunta regionale ha revocato l'incarico di commissario liquidatore conferito al dott. Luigi Jannaccone in relazione alle liquidazioni coatte amministrative della «Nuova Realtà - Soc. coop a r l.», con sede in Udine, e della «Multiservice - Soc. coop a r l », con sede in Udine, nominando in sua sostituzione la dott ssa Gianna Cimolino, con studio in Udine, via Brenari, 29

93A2858

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano. 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale — **L. 345.000**
- semestrale — **L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — **L. 63.000**
- semestrale — **L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — **L. 193.000**
- semestrale — **L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — **L. 63.000**
- semestrale — **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — **L. 193.000**
- semestrale — **L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — **L. 664.000**
- semestrale — **L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 9 3 *

L. 1.300